



1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio. *263/A* VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.19/2008 DEL 08/04/2008

**“MODIFICHE ALL’ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE
05 MAGGIO 1999, N.18 RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE”**

RELAZIONE

Com'è noto, con deliberazione di Giunta Regionale n.883 del 19 giugno 2007, è stato adottato il "Progetto di Piano di Tutela delle Acque" della Regione Puglia.

Il citato strumento di pianificazione regionale è stato redatto dallo Stato per il tramite del *Commissario Delegato* per l'emergenza ambientale, il quale lo ha, poi, trasmesso alla Regione per la relativa adozione ed approvazione.

Quest'ultima, dovrà intervenire, ai sensi delle vigenti norme, da parte del Consiglio Regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

Il *Piano di Tutela delle Acque* è lo strumento di programmazione finalizzato al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo pugliese.

Lo stesso strumento di programmazione e pianificazione, esprime un giudizio di qualità ambientale sui corpi idrici e, di conseguenza, individua i criteri con cui attuare azioni di salvaguardia per il recupero delle situazioni di criticità, allo scopo di impedire l'ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici.

Detto ciò, è doveroso evidenziare che il *P.T.A.* ha, in particolare, evidenziato, incondizionatamente, che la falda sotterranea risulta fortemente compromessa sia qualitativamente che quantitativamente dalle pressioni e dagli impatti esercitati dall'attività antropica svolta sul territorio regionale.

Infatti, lo stato qualitativo delle acque sotterranee risulta condizionato oltre che dalle attività di scarico provenienti dal comparto civile e produttivo, dalle acque meteoriche che assai frequentemente trovano recapito diretto nel sottosuolo, in ragione della scarsissima presenza di corsi d'acqua sul territorio regionale. La presenza di affioramenti carbonatici sulla quasi totalità del territorio regionale, caratterizzati dalla presenza di diffuse forme carsiche non offrono adeguata protezione agli acquiferi sottostanti con conseguente rischio di inquinamento degli stessi.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. ...)

[Handwritten signature]

11

IL DIRIGENTE
(Dott. ...)

[Handwritten signature]



Ulteriori fonti di pressioni che influiscono sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici derivano dalle pratiche agronomiche condotte sui suoli. E' indubbio che negli ultimi 20 anni si è assistito ad un cambiamento della struttura di produzione agricola con espansione delle colture idroesigenti (uva da tavola, colture orticole, fiori) a scapito della cerealicoltura e dell'olivicoltura.

Tale variazione ha prodotto un aumento significativo della richiesta della risorsa idrica, destinata al settore irriguo, con conseguente aumento del prelievo determinato dalle opere di captazione della falda idrica sotterranea.

Questo eccessivo prelievo ha comportato non solo un depauperamento della risorsa idrica ma ha indotto anche effetti sulla qualità della stessa, facendo emergere fenomeni di salinizzazione della falda, presenti soprattutto nelle aree costiere dell'acquifero del Gargano, del Tavoliere e della Murgia con punte più allarmanti nel Salento.

Va sottolineato il fatto che l'eccessivo emungimento ha prodotto, peraltro, la risalita delle acque salate di origine marina naturalmente poste al di sotto della lente dell'acqua dolce.

Pertanto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n.152/2006, ai fini di garantire la piena ed immediata tutela delle risorse idriche sotterranee, il Piano de quo ha individuato, (vedasi relazione generale al Piano), quale atto dovuto, "le prime Misure di Salvaguardia" per la tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, nelle more delle determinazioni definitive che saranno assunte con l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Tutela che deve avvenire improrogabilmente, come già detto, entro il 31 dicembre 2008.

Le stesse, poi, sono state all'uopo estrapolate per costituire l'Allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale n.883/2007.

Nelle prime misure di salvaguardia di cui sopra si è fatto cenno, sono state disposte oltre a prescrizioni di carattere generale da applicarsi indistintamente su tutto il territorio regionale, anche prescrizioni specifiche relative ai singoli acquiferi sotterranei individuati dal P.T.A. e misure per le zone di protezione speciale idrogeologica.

Queste ultime meritano un'attenzione particolare in quanto risultano rivestire una valenza strategica per la ricarica dei corpi idrici sotterranei.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. ...)

5 2

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. ...)



Al fine di preservare tali aree da qualsiasi forma di inquinamento, nelle *misure di salvaguardia* sono elencate le attività vietate, in quanto fonti di pregiudizio ai fini della tutela.


Per i singoli acquiferi sotterranei sono state individuate e cartografate le aree interessate da contaminazione salina e le aree interessate da vincoli quantitativi di tutela.

Per queste aree sono indicate una serie di prescrizioni atte a contrastare non solo la crisi idrica, ma anche l'avanzamento del fenomeno dell'intrusione marina da tempo in atto nel nostro territorio, disponendo:

- a) *gli usi per i quali è vietato il rilascio di nuove concessioni;*
- b) *le indicazioni sulla modalità di realizzazione dell'opera di captazione;*
- c) *le indicazioni sulle portate da concedere.*

Orbene, a seguito dell'avvenuta individuazione delle "aree di tutela quali-quantitativa", così come riportate nell'adottato *Piano di Tutela delle Acque*, e delle connesse "Prime misure di salvaguardia", sono pervenute all'Assessorato alle OO.PP. osservazioni, nonché richieste di integrazioni e/o modificazioni alla deliberazione di cui trattasi, anche da parte di strutture regionali, quali l'Assessorato all'Agricoltura e le Strutture Tecniche Provinciali -ex Uffici del Genio Civile-; Enti Locali interrogazione urgente da parte di consiglieri regionali (prot. n. 217 del 31 gennaio 2008), tutte finalizzate ad ottenere l'eliminazione delle "Prime Misure di Salvaguardia" già citate. Sono risultati, altresì, avviati contenziosi presso il TAR Puglia da parte della Federazione Regionale Coldiretti e presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche da parte di aziende del comparto agricolo e dell'U.G.L. Coltivatori – Sede Provinciale di Altamura e dall'U.P.A. – Unione Provinciale Agricoltori di Bari.

Con riferimento ai contenziosi attivati di cui si è detto prima, per i quali l'Amministrazione Regionale si è regolarmente costituita in giudizio e, alle osservazioni pervenute all'Assessorato alle OO.PP., si è promossa azione di concertazione con le associazioni di categoria del comparto agricolo, istituendo con le stesse apposito tavolo con il coinvolgimento delle Strutture Tecniche Periferiche (ex Uffici del Genio Civile), dei Settori Regionali LL.PP e Risorse Naturali, dell'Autorità Bacino della Puglia e dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrucsi)

43

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott.ssa Elisabetta Marzulli)



Detta attività di concertazione si è conclusa in data 7 marzo 2008 con la stesura di una bozza di nuovo articolato di integrazione all'art. 7 della L.R. n.18 del 5 maggio 1999 che detta disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee.

In particolare, il comma 1, del citato art.7, nel disciplinare la durata dell'istituto della concessione, statuisce che la stessa "ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso si verificano incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o dell'ambiente circostante."


La stesura della predetta bozza di nuovo articolato è stata supportata dalle seguenti motivazioni.

"Il comma 7 dell'art. 96 d.lgs 152 del 2006 aveva prorogato al 30 giugno 2006 i termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 del RD 11 dicembre 1933 n.1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art.1, comma 1 della L. 5 gennaio 1994, n.36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'art. 10 del D.lgs 12 luglio 1993, n.275.

Il termine è stato prorogato al 31.12.2007 dal DL 300 del 2006.

La condizione delle acque sotterranee regionali era stata così richiamata nell'atto di adozione del Progetto di tutela delle acque sotterranee:

"Si fa presente, ancora, che le risultanze dell'attività conoscitiva posta in essere sino ad oggi, hanno messo in luce la sussistenza di una serie di criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee-soggette a fenomeni di depauperamento, salinizzazione delle acque di falda ivi circolanti, a pressione antropica in senso lato - tali da rendere necessaria l'assunzione, contestualmente all'adozione del presente "Progetto di PTA", di prime misure di salvaguardia relative agli aspetti per i quali appare urgente e indispensabile anticipare l'applicazione delle misure di tutela previste dal più volte citato strumento di pianificazione e programmazione regionale di cui si discute, che costituiscono l'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento e, che anch'esso, si sottopone alle valutazioni della Giunta Regionale" (Del 883 del 19.6.2007 Adozione, ai



IL RESPONSABILE DELL'U.P.O.
(Dott. Antonio Andronico)

54

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
DELL'ACQUA POTABILE
(Dott. Angelo Sestini)



sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia).

Nel corso della prima applicazione delle richiamate disposizioni sono emerse divergenze del quadro normativo di riferimento; né ha fornito un contributo a superare le incertezze il più volte preannunciato intervento correttivo sul D.lgs 152 del 2006 ed ormai non attuato per scadenza anticipata della legislatura.

Né va mai dimenticato che le continue incertezze sull'inquadramento delle disposizioni statali di cui al TU 1775 del 1933, sono anche accresciute dalla mancata emanazione del relativo regolamento di attuazione, tanto è vero che continua ad applicarsi, per quanto compatibile, il precedente regolamento R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 (regolamento di esecuzione).

Si rileva inoltre che l'applicazione immediata delle misure di salvaguardia penalizza tutti i soggetti che, pur avendo ottenuto e realizzato un pozzo con regolare autorizzazione alla ricerca, si troverebbero oggi a non poter ottenere la successiva concessione all'utilizzo della risorsa idrica.

Per di più molti dei pozzi autorizzati alla ricerca hanno anche ottenuto finanziamenti comunitari (POR).

Sono ben note le restrizioni introdotte in materia del Piano di tutela; tuttavia, per una adeguata e puntuale applicazione delle disposizioni, si è ancora in attesa della esecuzione del cd. Progetto Tiziano per il monitoraggio diffuso sullo stato della falda.

Pertanto, in una fase di avvio a regime del Piano di tutela, per non mortificare del tutto le modestissime esigenze prospettate dal mondo agricolo, ed anche per prevenire la esplosione di un defatigante quanto operosissimo contenzioso, si è ritenuto doveroso introdurre alcune disposizioni, aventi carattere temporaneo, fino al 31 dicembre 2009, in quanto a quella data, ragionevolmente, gli studi del sistema idrico sotterraneo saranno stati completati."

La nuova articolazione prevede, pertanto, che in sede di prima applicazione delle "Prime Misure di Salvaguardia" di cui al Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Puglia e sino al 31 dicembre 2009, le concessioni preferenziali, ossia quelle che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art.1, comma 1, della L.5 gennaio 1994, n.36 e quelle per i pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata rilasciata entro



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Andriani)

65

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. ...)




il 17 luglio 2007, sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio secondo i limiti volumetrici individuati dal comma 5 dello stesso nuovo articolo.

Il presente atto non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n.28.


IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Michele Colucci




IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DELLE ACQUE

Dott.ssa M. A. Jannarelli




L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE

Dott. Onofrio Introna






IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Santucci)





IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA DELLE ACQUE
(Dott.ssa Carmela Jannarelli)



Articolo 1

Modifiche all'art. 7 della L.R. n.18 del 05.05.1999

Dopo l'art.7 della L.R. n.18 del 05.05.1999 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis


(Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato)

1. In sede di prima applicazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di tutela quali - quantitativa) ed al fine di un indirizzo unitario delle strutture tecniche provinciali (ex Geni civili), in attesa sia delle risultanze del progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda, che della definizione del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31/12/2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata rilasciata entro il 17/7/2007 sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio, per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in relazione alla disponibilità della risorsa ed all'equilibrio del bilancio idrico.

2. La portata media della acque sotterranee estraibili può essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità stagionali; sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza che l'autorità idraulica potrà adottare a tutela delle falde che alimentano i pozzi destinati all'approvvigionamento potabile dei centri abitati.

3. Nessun indennizzo è dovuto per le riduzioni delle quantità di acqua derivabili, in relazione alla accertata scarsità della risorsa.

4. Ciascuna utenza deve essere provvista di idonei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua derivati; ciascun utente è tenuto a trasmettere ogni sei mesi all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, insieme alla autocertificazione della superficie irrigata e sulle quantità di acque estratte, una certificazione fidefacente sulla qualità



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Calabrese)

87

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE
DELLA GEOMATICA E DEL TERRITORIO
(Dott. ssa Carmela Nicotri)



3A

delle acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in grammi/litro totali). L'inadempimento agli obblighi predetti comporta la immediata sospensione delle derivazioni, che potranno essere riprese soltanto dopo un provvedimento espresso del competente Ufficio del Genio civile.


5. Fino al 31 dicembre 2009, il limite volumetrico delle acque prelevabili per le derivazioni è calcolato sulla misura media annuale massima di 1 l/s sino alla superficie irrigata di 5 ettari e di 2 l/s per superficie superiore. I quantitativi massimi di acqua prelevata verranno verificati con le modalità di cui al comma precedente. Tale limitazione non si applica ai pozzi, individuati dall'Amministrazione Regionale, per fronteggiare situazioni di carenza idrica mediante utilizzazione di risorse integrative delle ordinarie dotazioni dei pubblici acquedotti."

UFFICIO REGIONALE PUGLIA


Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il 10/04/2008

DARE 8 (0750)
Bar. 02/04/2008
U. n. 100



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. *Antonino Anselmi*)



IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott.ssa *Carmela Moretti*)

89

U. n. 100